



COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 27 Data 02/03/2017	Oggetto: Determinazione delle spese di procedimento, accertamento e notificazione delle violazioni in materia di Codice della Strada e di Legge 689/1981
--	---

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di marzo alle ore 11,00 e successive nella sede comunale.

Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

	Presenti	Assenti
Paglia Berardino	X	
Boccia Odorisio	X	
Di Santo Antonio	X	

Partecipa il Segretario Dott. De Sena Plunket Leonardo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Paglia Berardino assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invia la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art.201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada prevede che “alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis...ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”;
- che l'art.14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che “per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle Leggi vigenti”;
- che la Legge 20/11/1982 n° 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari” prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- che l'art. 201, comma 1, del D.Lgs. n° 285/92, prescrive “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione”;
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria; - che analoga disposizione è contenuta nell'art.16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel CdS; Preso atto delle nuove tariffe postali;

Considerato che:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario

stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);

- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto (RG con costo di Euro 6.80) provvedono all'invio, al verificarsi del caso:

- della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di Euro 5,95

- della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 5,00;

Dato atto che il costo delle citate raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

Rilevato pertanto che è necessario stabilire gli ulteriori ed eventuali costi di notificazione; Considerato che tale casistica è molto frequente e che per circa il 35% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino non curano il ritiro della raccomandata, causa assenza dall'abitazione;

Considerato tuttavia che tale prassi si è rivelata nel tempo poco funzionale in quanto, nonostante le spiegazioni sull'utilizzo dei bollettini postali allegati al verbale di contestazione, non pochi cittadini si sono trovati in difficoltà ad individuare il giusto pagamento ovvero pagano meno del dovuto costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena, l'iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto;

Atteso altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;

Considerato che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfetario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di CCP e la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

Considerato che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, moduli autoimbustanti, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, tanto per le violazioni al C.d.S. che per le altre;

Tenuto conto altresì dei costi di abbonamento, consultazione della, Motorizzazione Civile in uso al Servizio di Polizia locale i cui prezzi sono periodicamente aggiornati; Richiamati i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

Ritenuto altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, che per i procedimenti sanzionatori Legge n. 689/81;

Rilevato dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale c.a.d. e c.a.n. relative ad ogni singolo verbale per violazioni al codice della strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

Spese di procedimento, accertamento ed eventuale cad o can di violazioni amministrative al codice della strada:

Voci in dettaglio

- Spese accertamento (visure P.R.A.) € 1,00
- Spese di notifica per un totale di € 10,50 ripartite per un costo di € 6.80 per atti giudiziari ed eventuale CAD costo medio spesa € 2,00 e CAN € 1,70;
- Spese varie (buste e ricevute atti giudiziari, bollettari preavvisi di accertamento, stampe, fotocopia, apparecchiature, modulistica ecc) € 1,50;

Visti gli artt. 14 e 16 della Legge 689/1981;

Vista la legge 890/1982 e la legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Con votazione unanime favorevole espressa dai presenti in forma palese

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire forfettariamente in complessivi € 13,00 le spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali di violazioni amministrative, comprese quelle in materia di codice della strada, da porre a carico dei soggetti responsabili, onde consentire il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'ente per la definizione dei relativi procedimenti;
- 3) di dare atto che la somma di € 13,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 201 comma 4 cds sarà posta a carico del soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- 4) di dare atto che la riscossione del corrispettivo, a titolo di recupero delle spese complessive d'accertamento/procedimento ed eventuale CAD o CAN, relativo ad ogni singolo verbale per violazione al Cds o altre disposizioni normative o ordinanze ingiunzione di competenza comunale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;
- 5) di stabilire che la spesa di affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata senza ricorso ad ulteriore provvedimento, nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore incremento;
- 6) di riservarsi di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla premessa allorché i costi, così quantificati dovessero subire aumenti;
- 7) di revocare ogni eventuale precedente provvedimento assunto in merito;
- 8) di dichiarare successivamente, con voti favorevoli unanimi resi in forma palese il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, ultimo comma, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Parere di regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Del Principe Mario

Parere di Regolarità Contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa D'Addezio Cecilia

IL PRESIDENTE

Giuseppe Poppe

IL SEGRETARIO

fu bene

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 1689

li 14.03.2017

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

fu bene

